

CÓNTRATTO ASI N.

Codice Unico di Progetto (CUP) n.

Codice Identificativo Gara (CIG) n. 7949062D77

**Servizio di Supporto Tecnico - Logistico del Broglio Space Centre (BSC)
di Malindi (Kenya) per il periodo 2020 – 2023”**

TRA

L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (d'ora innanzi indicata come **ASI**),
con sede in Via del Politecnico s.n.c. – 00133 Roma - Codice Fiscale n.
97061010589 - rappresentata dal suo Direttore Generale Dott.ssa Anna Sirica

E

..... con sede legale in via n°,
con capitale sociale € interamente versato, iscritta al Registro delle
Imprese di al n. - Codice Fiscale n. e
Partita IVA n., rappresentata da..... nella sua qualità
di che agisce in qualità di Mandataria del Raggruppamento
Temporaneo d'Imprese (RTI) costituito con con sede legale in
Roma, Via n°, con capitale sociale €
..... interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di
..... al n. - Codice Fiscale n., Partita IVA n.
....., rappresentata da..... nella sua qualità di
.....,

nel seguito definite anche Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI)
e/o Assuntore.



Il presente Contratto consta:

- di n..... articoli per complessive pagine
- di un allegato Capitolato Tecnico per complessive n. pagine;
- di un allegato Documento “ Relazione su Gestione Risorse Umane con Contratto Temporaneo di diritto keniano” in Kenya per complessive n. pagine.
- Il Contraente ha corrisposto in data..... ad ASI le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati in data in applicazione di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del Codice e dall'art. 5 co. 2 del DM 02/12/2016 (GU 25.1.2017 n. 20) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di € xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (importo in lettere) IVA inclusa.

INDICE

ART. 1	Natura delle premesse
ART. 2	Oggetto del contratto
ART. 3	Durata del contratto
ART. 4	Piano dei lavori
ART. 5	Prezzo
ART. 6	Termini economici: Piano e modalità di pagamento, autorizzazioni a fatturare, ritenute, fatturazione, persona autorizzata a riscuotere e quietanzare
ART. 7	Penalità
ART. 8	Ritardo nei pagamenti, interessi di mora
ART. 9	Oneri fiscali
ART. 10	Fidejussioni
ART. 11	Responsabilità dell'Assuntore



ART. 12	Subcontraenti, consulenti e fornitori
ART. 13	Documentazione
ART. 14	Organizzazione dell'ASI
ART. 15	Organizzazione dell'Assuntore
ART. 16	Commissione di Verifica di Conformità
ART. 17	Garanzia
ART. 18	Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali
ART. 19	Beni posti dall'ASI a disposizione dell'Assuntore
ART. 20	Materiali di provenienza estera
ART. 21	Cessione del Contratto – Cessione del Credito
ART. 22	Permessi e autorizzazioni
ART. 23	Trasporti e assicurazioni
ART. 24	Comunicazioni e corrispondenza
ART. 25	Recesso unilaterale dell'ASI
ART. 26	Risoluzione del contratto
ART. 27	Causa di forza maggiore
ART. 28	Regime di segretezza
ART. 29	Assicurazioni sociali
ART. 30	Sospensione dei lavori
	ART. 31 Obblighi dell'Assuntore
ART. 32	Normativa



PREMESSE

L'Agenzia Spaziale Italiana, amministrazione committente (nel seguito ASI), è un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MIUR che ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale.

Per lo svolgimento di tali attività l'ASI utilizza anche il Progetto San Marco - Broglio Space Center (BSC) che si estende per 3,5 ettari nella Ungwana Bay, Ngomeni, a circa 32 Km a Nord di Malindi nel territorio della Repubblica del Kenya. La presenza del BSC è regolata da un accordo intergovernativo ("Progetto San Marco") tra l'Italia e il Kenya quindicennale e rinnovabile, firmato nel 1995, che prevede la possibilità di effettuare attività di lancio ed acquisizione satelliti, di telerilevamento e di formazione sia in loco che in Italia. L'accordo, scaduto nel 2010, è stato esteso fino al 24/10/2016, data nella quale Italia e Kenya hanno firmato a livello ministeriale un nuovo accordo, sempre di durata quindicennale, che è attualmente sottoposto alla ratifica di entrambi i Parlamenti. Il nuovo accordo è integrato da 5 documenti attuativi chiamati Accordi Attuativi.

Le coordinate geografiche del BSC sono Latitudine 2.996°Sud, Longitudine 40.196° Est. Il BSC è raggiungibile utilizzando la strada litoranea della costa settentrionale del Kenya uscendo da Malindi in direzione nord e deviando successivamente per l'abitato di Ngomeni.



Il BSC è uno stabilimento di tipo “industriale” con la presenza di significative aree tecnologiche e scientifiche, destinate ad attività di lancio, di acquisizione dati da satelliti, di telerilevamento e di formazione.

Il BSC è dotato di un sistema informatico per la logistica basato sulla piattaforma COSWIN 7J, che contiene l'intera configurazione del sito in termini di descrizioni degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture, nonché delle procedure di manutenzione ordinaria. Inoltre COSWIN 7J elenca l'inventario generale del sito, lo stato del magazzino e traccia tutti i processi di acquisizione di beni e servizi.

Il BSC è organizzato su un Segmento Terrestre, che comprende una serie di immobili, impianti e infrastrutture che conducono attività tecnico/scientifiche, tra le quali un porticciolo per l'attracco dei natanti di collegamento con le piattaforme e 4 Stazioni di Terra per il controllo in orbita e la ricezione di telemetria da satelliti e vettori e un Segmento Marino che comprende una serie di piattaforme piazzate a circa 4 miglia al largo del BSC.

Con decreto del Direttore Generale n. dell'ASI ha esperito una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di Supporto Tecnico - Logistico del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi (Kenya) per il periodo 2020– 2023” (CIG 7949062D77).

VISTO il decreto n.del con il quale il Direttore Generale ha disposto l'aggiudicazione definitiva a favore didella procedura aperta esperita ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che è risultata aggiudicataria della predetta procedura, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 2 del Codice.



VISTE le lettere con le quali in datail Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato l'esito della gara alle ditte partecipanti;

CONSIDERATO che l'aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 32 co. 7 e 33 co. 2 del Codice.

CONSIDERATO che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all'art. 32, comma 9 del Codice.

TENUTO CONTO, altresì, che l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice, ha presentato in vista della sottoscrizione del presente Contratto, la polizza.....rilasciata dail data.....con scadenza ilper un importo pari al% del

TENUTO CONTO che l'Agenzia delle Entrate, con Nota prot. N. 105287 del 10 settembre 2013 ricevuta con prot. ASI n. 0007634 del 10.9.2013, ha inviato la risposta al quesito proposto in data 14.5.2013 dall'ASI con l'interpello n° 954-303/2013 concernente "l'interpretazione dell'art. 7-quater comma 1 – lettera a) del DPR n. 633 del 1972, sostenendo che "la prestazione contrattuale unitariamente intesa debba essere considerata un servizio generico territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'art. 7-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, da assoggettare ad IVA con aliquota ordinaria, indipendentemente da chi sia il prestatore" e che qualora "in sede contrattuale vengano individuati criteri oggettivi, dettagliati e specifici per la ripartizione del corrispettivo tra i diversi servizi sarà possibile assoggettare ciascuna prestazione ad IVA secondo il criterio di territorialità per essa previsto".

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato e apposizione della marcatura temporale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1. L'ASI affida all'Assuntore, che accetta alle condizioni di seguito specificate, lo svolgimento del Servizio di Supporto Tecnico - Logistico del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi (Kenya) per il periodo 2020- 2023".
- 2.2 L'oggetto del contratto è lo svolgimento del Servizio di Supporto Tecnico - Logistico del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi (Kenya) per il periodo 2020- 2023, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, articolato in un insieme di attività ordinarie gestite in modo integrato e coordinato e finalizzate alla migliore funzionalità del BSC e di attività core-business ivi attuate dall'ASI, inclusa la conservazione degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture costituenti il BSC, descritti nel Sistema Integrato della logistica COSWIN7J.

Le attività ordinarie sono soggette alla seguente suddivisione:

A) Servizi gestionali, tecnici ed attività diversificate e di supporto operativo alla manutenzione ordinaria degli immobili, impianti e infrastrutture del BSC che comprendono:

- Coordinamento e controllo gestionale/tecnico/economico delle attività contrattuali;



- Servizi Amministrativi e conduzione dell'Ufficio Amministrativo del BSC;
- Gestione e manutenzione del sistema integrato della logistica del BSC
COSWIN 7J;
- Verifica e aggiornamento dello stato di consistenza del BSC;
- Servizi Tecnici così suddivisi:
 - Ingegnerizzazione degli interventi finalizzati alla programmazione ed esecuzione ottimale delle attività manutentive;
 - Redazione della documentazione relativa alla manutenzione ordinaria;
 - Attività tecnico/amministrative varie.

B) Servizi di manutenzione ordinaria e servizi di conduzione relativi agli immobili, agli impianti e alle infrastrutture siti nel BSC.

C) Servizi generali che comprendono:

- Sanificazione, Igiene e Sanità;
- Manutenzione delle aree adibite a verde e giardinaggio;
- Pulizia;
- Mensa;
- Trasporti ordinari;
- Lavanderia Stiratura e Rammendatura;
- Gestione e Smaltimento Rifiuti ordinari;
- Vigilanza e Controllo degli Accessi.

Le attività ordinarie sono soggette ad un Prezzo Fermo e Fisso definito nel contratto (c.d. "canone annuo").



Il Prezzo Fermo e Fisso viene integrato da una quota riconosciuta all'Assuntore per gli Oneri per la Sicurezza industriale del proprio personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Le attività ordinarie di tipo A saranno svolte in parte in Italia e in parte in Kenya. Le attività di tipo B e C sono svolte in Kenya.

- 2.3** Inoltre, sono previste le seguenti attività straordinarie che saranno concordate durante l'appalto tra l'Assuntore ed ASI secondo l'opportunità, la necessità e l'urgenza mediante la predisposizione di proposte da parte dell'Assuntore e sottoposte ad esplicite autorizzazioni a procedere da parte di ASI.

Le attività straordinarie – costituenti un unicum, articolato in distinti plafond, osmotici tra di loro, in modo indicativo e non rigido - sono soggette alla seguente suddivisione in categorie:

PF2 - Manutenzione Straordinaria, di Emergenza, di Messa in Sicurezza degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture del BSC espressa in termini di beni e servizi da acquisirsi, di progettazione e di piano dei lavori e di documentazione finale di consegna¹;

PF3 - Nolo di veicoli e/o Mezzi Speciali (es. mezzi di sollevamento, etc.);

PF4 - Servizi di Ingegneria Specialistica e Assistenza Tecnica;

PF5 - Acquisto di Carburanti, Lubrificanti, Medicinali e fornitura del servizio di "catering" per gli eventi organizzati da ASI al BSC e per gli impegni assunti da ASI con il governo del Kenya in termini di sicurezza del sito².

¹ Viene considerata in questa categoria anche l'assunzione del personale Kenyano del BSC come descritto nel paragrafo 7.4.7 del Capitolato Tecnico.

² Ad oggi questo impegno si limita alla fornitura di pasti agli agenti della Polizia del Kenya che presidia il BSC.



Le attività straordinarie sono soggette a Rimborso Costi con tetti annuali definiti nel di seguito (c.d. “plafond o PF”). In sede di rimborso è ammessa l’addizione da parte dell’Assuntore di un “mark up” per le categorie PF2/3/5 e un ribasso sui prezziari ufficiali per PF4 riportato nel Disciplinare di gara e nel presente Contratto. In caso di saturazione dei tetti annuali su base annua sarà ammessa la compensazione tra diverse categorie e diverse annualità del contratto.

- 2.4** L’Assuntore dovrà svolgere le attività sopra riportate e meglio descritte nel Capitolato Tecnico, con piena responsabilità di risultato, in termini di raggiungimento/mantenimento degli standard di qualità conformi alle specifiche del Capitolato ed alle condizioni di offerta e, comunque ed in ogni caso, idonei a consentire il funzionamento del BSC mantenendone lo stato adeguato all’esecuzione delle funzioni richieste in piena sicurezza e ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul sito. L’attività da svolgere è cioè finalizzata a garantire i livelli prestazionali prefissati e stabiliti nel Capitolato.

Per conseguire tali fini l’Assuntore è responsabile delle attività di pianificazione, di direzione e di attuazione del servizio come specificato nel Capitolato.

L’Assuntore potrà introdurre – previa autorizzazione dell’ASI - tutte quelle procedure e prassi di gestione, che ritenesse utili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e nel rispetto dei livelli di servizio richiesti dal Capitolato.

- 2.5** Le Parti si atterranno, nell’ordine, al contratto e atti correlati, ai suoi allegati, alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata e al succitato Documento di riferimento per la gestione del personale.



- 2.6 Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti nel Capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto.
- 2.7 L'Assuntore, nello svolgimento delle attività sopra elencate, si avvarrà tra l'altro di personale keniano, addetto alle diverse sezioni e servizi della base. Le normative e modalità di riferimento per la gestione del personale suddetto sono riportate nel Documento "Relazione su Gestione Risorse Umane con Contratto Temporaneo di diritto keniano", allegato e parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 3

DURATA DEL CONTRATTO

- 3.1 Il contratto prevede 30 giorni di affiancamento col precedente assuntore senza oneri per ASI a decorrere dalla data di stipula e una durata del servizio pari a 48 mesi a decorrere dalla riunione iniziale (KOM) che si terrà al termine del predetto periodo di affiancamento.
- 3.2 In particolare, durante il periodo di affiancamento l'Assuntore si affiancherà al precedente gestore con lo scopo di prendere in carico la gestione e la conduzione della Base di Malindi. Tale periodo è escluso dal periodo di servizio e si conclude con la redazione del verbale di consegna in occasione del KO;
- 3.3 L'ASI, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di esercitare l'opzione di successivi rinnovi annuali sino ad un massimo di 4 (quattro) rinnovi totali e con preavviso scritto di almeno 3 mesi prima della scadenza del termine di ultimazione dell'appalto o del precedente rinnovo. In caso di esercizio dell'opzione, l'Assuntore dovrà assicurare la continuità del servizio alle medesime condizioni contrattuali. I rinnovi del periodo contrattuale saranno regolamentati da apposito Atto. In



tale occasione sarà effettuato l'aggiornamento delle condizioni economiche, sulla base dell'indice Istat relativo all'aumento del costo della vita.

- 3.4 L'ASI si riserva di esercitare eventualmente l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11 del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'ASI.
- 3.5 L'ASI, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale. In tal caso l'esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, del Codice.
- 3.6 120 giorni (4 mesi) prima della scadenza del contratto ASI e l'Assuntore procederanno, in contraddittorio, alle attività di verifica dello stato di conservazione degli immobili/impianti/infrastrutture oggetto del servizio al fine di constatare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
- 3.7 La fine del servizio sarà sancito da apposito Verbale, sottoscritto dalle parti, nel quale saranno riportate eventuali contestazioni di inadempienze e le correlate giustificazioni e/o riserve dell'Assuntore.
- 3.8 L'ASI, al termine del contratto compresi gli eventuali rinnovi, acquisirà tutta la documentazione tecnica, i materiali e le prestazioni relativi alla parte di attività commissionate e realizzate.

ARTICOLO 4



PIANO DEI LAVORI

- 4.1** L'Assuntore si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza a quanto contenuto nel Capitolato tecnico e si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI.
- 4.2** Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O), da tenersi entro trenta giorni dalla stipula del contratto:

4.2.1) Riunione Iniziale	T0
4.2.2) Riunione di Avanzamento n. 1	T0 + 3 mesi
4.2.3) Riunione di Avanzamento n. 2	T0 + 6 mesi
4.2.4) Riunione di Avanzamento n. 3	T0 + 9 mesi
4.2.5) Riunione di Avanzamento n. 4	T0 + 12 mesi
4.2.6) Riunione di Avanzamento n. 5	T0 + 15 mesi
4.2.7) Riunione di Avanzamento n. 6	T0 + 18 mesi
4.2.8) Riunione di Avanzamento n. 7	T0 + 21 mesi
4.2.9) Riunione di Avanzamento n. 8	T0 + 24 mesi
4.2.10) Riunione di Avanzamento n. 9	T0 + 27 mesi
4.2.11) Riunione di Avanzamento n. 10	T0 + 30 mesi
4.2.12) Riunione di Avanzamento n. 11	T0 + 33 mesi
4.2.13) Riunione di Avanzamento n. 12	T0 + 36 mesi
4.2.14) Riunione di Avanzamento n. 13	T0 + 39 mesi
4.2.15) Riunione di Avanzamento n. 14	T0 + 42 mesi
4.2.16) Riunione di Avanzamento n. 15	T0 + 45 mesi
4.2.17) Riunione Finale	T0 + 48 mesi.

ARTICOLO 5



PREZZO

5.1 Il prezzo massimo complessivo, per tutta la durata di 48 mesi, che l'ASI verserà all'Assuntore per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, è pari a €= (esclusi IVA/imposte locali) di cui:

- a) €= (esclusi IVA/imposte locali), quale importo totale a prezzo fermo e fisso, di cui euro per oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso;
- b) €= (esclusi IVA/imposte locali), quale tetto massimo di spesa totale, soggetto a rimborso costi per i plafond previsti dal Capitolato Tecnico.

(EVENTUALE) Il prezzo di cui sopra sarà ripartito tra i componenti del RTI secondo quanto riportato di seguito, con le percentuali sotto specificate su base annua:

.....
.....

5.2 L'importo complessivo sarà ripartito, per ogni annualità, in euro(esclusi IVA/imposte locali) a prezzo fermo e fisso per l'esecuzione delle prestazioni ordinarie di cui al paragrafo 2.2 di cui € (.....%) a carico di ed € (.....%) a carico

5.3 Il tetto massimo di spesa totale, soggetto a rimborso costi per i plafond previsti dal Capitolato tecnico e dal paragrafo 2.3 è ripartito come segue:

PF2: importo annuo massimo pari ad € esclusi IVA/imposte locali; le attività saranno per il% pari ad un importo massimo di €₀₀ (esclusi IVA/imposte locali) a carico della.....e per il% pari ad un impor-



to massimo di €,00 (esclusi IVA/imposte locali) a carico della

Le prestazioni saranno compensate con un mark up del%

PF3: importo annuo massimo pari ad € esclusi IVA/imposte locali; le attività saranno per il% pari ad un importo massimo di €,00 (al esclusi IVA/imposte locali) a carico della.....e per il% pari ad un importo massimo di €,00 (esclusi IVA/imposte locali) a carico della

Le prestazioni saranno compensate con un mark up del%

PF4: importo annuo massimo pari ad € esclusi IVA/imposte locali; le attività saranno per il% pari ad un importo massimo di €,00 (esclusi IVA/imposte locali) a carico della.....e per il% pari ad un importo massimo di €,00 (esclusi IVA/imposte locali) a carico dellacon un ribasso del% sui prezziari standard ASSISTAL e sulle tariffe di cui alla L. 143/1949.

PF5: importo annuo massimo pari ad € esclusi IVA/imposte locali; le attività saranno per il% pari ad un importo massimo di € (esclusi IVA/imposte locali) a carico della.....e per il% pari ad un importo massimo di €,00 (esclusi IVA/imposte locali) a carico della

Le prestazioni saranno compensate con un mark up del%

Oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso d'asta, sono pari ad € 111.500,00 (IVA esclusa) per ciascuna annualità, per un totale complessivo di € 446.000,00 (IVA esclusa) (EVENTUALE) a favore di.....

5.4 I corrispettivi tutti saranno corrisposti dall'ASI all'Assuntore secondo il piano e le modalità di cui all'art. 6.

ARTICOLO 6



PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1 Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti del prezzo di cui all'articolo 5.1a L'ASI corrisponderà il pagamento del canone nel modo seguente:

- a) € (+IVA), di cui € (+IVA) alla ed € (+IVA) alla entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.2).
- b) € (+IVA), di cui € (+IVA) alla ed € (+IVA) alla entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.3).
- c) € (+IVA), di cui € (+IVA) alla ed € (+IVA) alla entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.4)
- d) € (+IVA), di cui € (+IVA) alla ed € (+IVA) alla entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.5)
- e) € (+IVA), di cui € (+IVA) alla ed € (+IVA) alla entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.6)
- f) € (+IVA), di cui € (+IVA) alla ed € (+IVA) alla entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.7)
- g) € (+IVA), di cui € (+IVA) alla ed € (+IVA) alla entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.8)
- h) € (+IVA), di cui € (+IVA) alla ed € (+IVA) alla entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte



dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.9)

- i) € (+IVA), di cui € (+IVA) alla ed € (+IVA) alla entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.10)
- l) € (+IVA), di cui € (+IVA) alla ed € (+IVA) alla entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.11)
- m) € (+IVA), di cui € (+IVA) alla ed € (+IVA) alla entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.12)
- n) € (+IVA), di cui € (+IVA) alla ed € (+IVA) alla entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.13)
- o) € (+IVA), di cui € (+IVA) alla ed € (+IVA) alla entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.14)
- p) € (+IVA), di cui € (+IVA) alla ed € (+IVA) alla entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.15)
- q) € (+IVA), di cui € (+IVA) alla ed € (+IVA) alla entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.16)
- r) € (+IVA), di cui € (+IVA) alla ed € (+IVA) alla entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.17).

(EVENTUALE) Le fatture di cui sopra saranno inviate separatamente dalle imprese costituenti il RTI tramite la Mandataria.



6.2 Le fatture relative al pagamento di cui ai precedenti punti 6.1.a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q) saranno emesse successivamente e in conformità della comunicazione inviata dal Responsabile Unico del Procedimento all'Assuntore, previa sottoscrizione dello Stato avanzamento da parte dei Direttori dell'esecuzione del contratto dell'ASI e dell'Assuntore in occasione degli eventi di cui agli art. 4.2.2), 4.2.3), 4.2.4), 4.2.5), 4.2.6), 4.2.7), 4.2.8), 4.2.9), 4.2.10), 4.2.11), 4.2.12), 4.2.13), 4.2.14), 4.2.15) e 4.2.16), e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nel Capitolato tecnico allegato al presente contratto.

La fattura relativa al pagamento di cui al precedente punto 6.1.r) sarà emessa successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dall'ASI in base all'esito dell'accertamento, effettuato dalla Commissione incaricata della verifica di conformità ai sensi dell'art. 16, sul positivo completamento, da parte del Contraente del relativo evento di cui al punto 4.2.17) e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico

6.3 Le comunicazioni di cui ai punti 6.2 e 6.5 saranno effettuate dal Responsabile del Procedimento dell'ASI con pec entro 20 giorni lavorativi dal compimento di ciascuno degli eventi sopramenzionati.

6.4 Il Contraente/ *Ciascun componente il RTI* si impegna ad emettere fattura in formato elettronico per le attività fiscalmente rilevanti in Italia, nel rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, delle regole tecniche previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, del formato fattura previsto dal DM 55/2013 pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente impossibilità per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell'art. 1 co. 210 l.



244/2007.

La fattura dovrà riportare il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP), il Codice Identificativo Gara (di seguito CIG), i dati di riferimento dello Stato di Avanzamento (nr. Riunione Avanzamento), il Codice Univoco Ufficio (UFI55O), nonché il “Riferimento Amministrazione UFF000107 e dovrà altresì recare la dizione “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/72” (inserimento della lettera “S” nel campo destinato ad indicare l’esigibilità dell’imposta).

Il Contraente comunicherà all’ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l’invio della fattura relativa al primo pagamento e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale modifica. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sui conti correnti indicati dal Contraente, presso l’istituto cassiere che verrà indicato nelle fatture medesime.

In caso di RTI ciascuna impresa componente il RTI comunicherà all’ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l’invio della fattura relativa al primo pagamento. Il pagamento a ciascuna impresa del RTI sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’impresa presso l’istituto cassiere che verrà indicato nella fattura;

- ogni componente dovrà riportare la seguente dicitura:

la presente Società (mandataria e mandanti) riporta sulla presente fattura il n. CIG:...../ CUP ed indica i seguenti dati per il pagamento:



c/c _____ intestato a

_____ presso _____,

Ag. _____, in _____, Via

_____, IBAN

_____. L'Impresa dichiara che il predetto

conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e

ss.mm.ii.

- 6.5** Sull'importo delle rate di cui ai punti 6.1, ad esclusione di quella finale, sarà effettuata una trattenuta pari al 5% dell'importo stesso. Gli importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento della rata di cui al punto 6.1.r) in base all'esito dell'accertamento della Commissione di verifica di conformità. La suddetta trattenuta è cumulabile con quella effettuata ai sensi del successivo art. 6.6. Le trattenute effettuate ai sensi del presente articolo potranno, su richiesta del Contraente, essere sostituite da fidejussioni di pari importo.
- 6.6** L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento ad opera del Direttore dell'esecuzione del contratto, in occasione del compimento dei vari eventi indicati nel precedente articolo 4, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7, di trattenere la parte del pagamento corrispondente al lavoro non effettuato o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nel Capitolato tecnico. Di tale decisione l'Assuntore sarà informato per iscritto, dal Responsabile Unico del Procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6.3.
- 6.7** Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per un importo pari alla quota non trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti punti. La fattura relativa



all'importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell'ASI di positiva valutazione sul completamento della relativa attività e sarà liquidata secondo gli stessi tempi e modalità di cui ai precedenti commi. Tale completamento dovrà avvenire in un numero di giorni lavorativi concordato fra le Parti ed in caso di disaccordo fissato dall'ASI. Superato senza esito il periodo fissato e/o non accettata l'attività, la trattenuta potrà divenire definitiva, fatto salvo il diritto dell'ASI di valutare l'influenza di tale parte sull'accettabilità complessiva dell'oggetto contrattuale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente art. 6.3. La trattenuta effettuata in occasione della verifica di conformità, di cui all'art. 16, diverrà definitiva al superamento del termine stabilito per il completamento.

L'ASI procederà al pagamento delle fatture subordinatamente all'accertamento, con esito positivo, della regolarità contributiva, acquisita, anche per i subappaltatori, mediante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); si applica in ogni caso l'art. 30, comma 5) del Codice dei Contratti Pubblici.

- 6.8** L'Amministrazione, prima di procedere a pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, effettuerà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48^{ter} bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii. le necessarie verifiche di regolarità fiscale attraverso la piattaforma Agenzia delle Entrate – Riscossioni.
- 6.9** Per quanto concerne gli importi a rimborso costi di cui all'articolo 5.1b, il Contraente dovrà consegnare unitamente alla documentazione tecnica relativa anche il rendiconto di spesa comprensivo dei giustifi-



cativi contabili relativi alla parte di prezzo a rimborso costi.

- 6.10** Il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all'articolo 5.1.b) avverrà in concomitanza con gli eventi di cui all'art. 4 e sarà subordinato alla presentazione, da parte del Contraente, della pertinente fattura e della relativa documentazione a corredo

Per gli acquisti in valuta estera, qualora previsti, documentazione della banca o istituto di credito, attestante il tasso di cambio €/valuta estera di acquisto alla data del pagamento e degli oneri bancari relativi. In assenza di tale dato, il controvalore in Euro dell'acquisto sarà determinato sulla base della quotazione ufficiale della Banca d'Italia al mese di Fatturazione.

- 6.11** Il pagamento del prezzo a rimborso costi relativo ai plafond, da corrispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della relativa fattura a seguito della comunicazione inviata dal Responsabile Unico del Procedimento all'Assuntore, previa sottoscrizione dello Stato avanzamento Lavori da parte dei Direttori dell'esecuzione del contratto dell'ASI e dell'Assuntore, verrà corrisposto trimestralmente in occasione del pagamento delle rate relative al prezzo fermo e fisso di cui all'art. 5.1.a.

Nel caso fossero presentate fatture per un importo inferiore ai tetti massimi di spesa, gli importi residui potranno essere utilizzati in occasione della liquidazione delle parti a rimborso costo successive.

Nel caso invece fossero presentate fatture per un importo superiore ai suddetti tetti massimi di spesa, tale importo eccedente potrà essere rilasciato in occasione della liquidazione delle parti a rimborso costo successive.

ARTICOLO 7



PENALITÀ

Durante la validità del contratto l'Assuntore dovrà garantire la gestione ottimale del servizio oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico relativamente ai tempi e modi di svolgimento delle attività, al monitoraggio dei processi e ai livelli di servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture. In caso di inadempienza si applicheranno le penali come sotto riportato in modo distinto per tipologia di attività/servizio.

Le penali, così come sotto descritte, si riferiscono a ritardi od inadempienze nella esecuzione del servizio. Come tali vengono accertate e quantificate da ASI, generalmente su segnalazione del responsabile di ASI presso il BSC il quale provvederà a stilare relativa relazione al RUP/DEC ASI a Roma, ed in seguito comunicare all'Assuntore in via amministrativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

E' riconosciuta all'Assuntore la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata al RUP/DEC ASI e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali, o della loro applicabilità parziale.

Le istanze devono essere presentate non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale l'ASI comunica all'Assuntore la determinazione di applicare penali per i ritardi contestati.

Costituiscono ragioni giustificative per l'Assuntore "cause di forza maggiore", debitamente comprovate da valida documentazione ed accettate dal RUP/DEC ASI, purché l'Assuntore provveda, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, ad inoltrare specifica notifica.

Non possono essere contestate penali determinate da cause di forza maggiore ma non comunicate all'ASI nei modi e nei tempi di cui sopra.



ASI provvederà a trattenute sui pagamenti qualora nello svolgimento del servizio vengono riscontrate le deficienze di seguito indicate:

- a) ritardato intervento del personale reperibile rispetto alle tempistiche concordate tra ASI e l'Assuntore;
- b) ritardata attuazione delle prescrizioni formali entro i termini fissati dall'ASI con Ordine di servizio;
- c) mancata disponibilità dell'energia elettrica sulla rete di distribuzione operativa per più di 20min ogni due anni di attività continuativa;
- d) mancata disponibilità dell'energia elettrica sulla rete di distribuzione logistica per più di 60min ogni due anni di attività continuativa;
- e) mancata disponibilità dell'energia elettrica a servizio delle utenze presso il "Segmento marino" per più di 12 ore ogni anno di attività;
- f) mancata disponibilità di acqua potabile per più di 60min/anno;
- g) mancata disponibilità di acqua di lavanda per più di 12h/anno;
- h) superamento della temperatura massima (25° C) consentita all'interno:
 - delle 3 Stazioni di Controllo satellitari per più di 6h/anno;
 - locali della Staff Clinic per più di 6h/anno;
 - locali adibiti alla conservazione dei cibi per più di 3h/anno;
 - locali di rappresentanza per più di 3h/anno;
- i) mancata disponibilità della rete acqua antincendio (bassa pressione-portata) per più di 10min/anno;



- j) mancata disponibilità del sistema antincendio per più di 10min/anno;
- k) mancata disponibilità dei collegamenti telefonici interni ed esterni (satellitari esclusi) per più di 8h/anno;
- l) mancata disponibilità della rete interna distribuzione dati per più di 8h/anno;
- m) mancata disponibilità del servizio trasporti per più 4h/anno;
- n) mancata disponibilità di accesso alle piattaforme per più di 2h/anno;
- o) mancata disponibilità dei mezzi di sollevamento per più 12h/anno;
- p) mancata disponibilità del Servizio Igiene e Sanità:
 - personale sanitario per più di 1h/anno;
 - presidi medici sanitari per più di 4h/anno;
 - ambulanza per più di 1h/anno.
- q) mancata disponibilità del Servizio Mensa per più di un pasto/anno;
- r) mancata disponibilità del Servizio Pulizie per più di 12h/anno;
- s) mancata disponibilità del Servizio Sicurezza:
 - una postazione generica per più di 10h/anno;
 - una postazione agli accessi per più di 1h/anno;
- t) ingiustificata assenza dal sito durante l'orario di lavoro di una o contemporaneamente più di una delle figure professionali di nazionalità Italiana dell'Assuntore (Service Manager, Technical



Manager, Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, Responsabili di Sezione) durante l'orario di lavoro normale qualora non specificatamente autorizzazioni da parte di ASI;

- u) mancata disponibilità del servizio di presidio tecnico del BSC da parte di un membro italiano del personale dell'Assuntore durante le ore non lavorative (c.d. "Capo Campo Base");
- v) mancato espletamento degli obblighi contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato.

Nel caso indicato alla lett. a), all'Assuntore sarà fatta una trattenuta pari a allo 0,15‰ dell'importo contrattuale a corpo per la prima ora di ritardo o frazione di ora e pari allo 0,30‰ dell'importo contrattuale a corpo per ciascuna ora di ritardo o frazione di ora successiva alla prima oltre eventuali danni.

Nel caso indicato alla lett. b), all'Assuntore sarà fatta una trattenuta pari a allo 0,25‰ dell'importo contrattuale a corpo per il primo giorno di ritardo o frazione di giorno successivo al termine prescritto e pari allo 0,50‰ dell'importo contrattuale a corpo per ciascun giorno di ritardo o frazione di giorno successivo al primo oltre eventuali danni.

Nei casi di cui dalla lett. c) alla lett. s), all'Assuntore sarà fatta una trattenuta pari a l'1% dell'importo contrattuale a corpo per la quantità minima di indisponibilità citata per ciascuno dei punti menzionati fino al valore massimo del 10% dell'importo contrattuale a corpo, raggiunto il quale l'ASI potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto.

Nel caso di cui alla lett. t) all'Assuntore verrà fatta una trattenuta pari al 110% del costo orario congruito secondo le tariffe ASSISTAL della



regione Lazio per ogni ora di ingiustificata assenza, nei termini previsti dal par.8.1 del Capitolato Tecnico, per ciascuna delle figure professionali indicate.

Nel caso di cui alla lett. u) all'Assuntore verrà fatta una trattenuta pari a l'1% dell'importo contrattuale a corpo per la prima ora di indisponibilità citata per ciascuno dei punti menzionati fino al valore massimo del 10% dell'importo contrattuale a corpo per tutta la supposta durata giornaliera del servizio.

Nel caso di cui alla lett. v) l'ASI potrà procedere sia a una trattenuta da determinarsi da parte del DEC/RUP che alla risoluzione in danno del contratto.

Per tutte le altre anomalie e/o non conformità contrattuali rispetto al servizio atteso e descritto nel presente Capitolato, l'ASI valuterà l'efficienza dell'organizzazione dell'Assuntore e la sua capacità di "problem solving" in base al tempo massimo di ripristino del funzionamento e più precisamente si prescrive che l'Assuntore dovrà intervenire entro un'ora dalla segnalazione/rilevamento del guasto/anomalia e, una volta analizzato il problema, di procedere alla sua risoluzione, con soluzione anche tampone entro le otto ore successive con emissione del rapporto di anomalia e/o di non conformità (NCR) verso ASI entro le 24h. Oltre tale termine, all'Assuntore sarà fatta una trattenuta pari allo 0,10‰ dell'importo contrattuale a corpo per la prima ora di ritardo o frazione di ora e pari allo 0,25‰ dell'importo contrattuale a corpo per ciascuna ora di ritardo o frazione di ora successiva alla prima e dell'1‰ per ogni periodo di 24h di ritardo nell'emissione del rapporto di anomalia e/o della non conformità (NCR) oltre eventuali danni.



L'ammontare delle somme dovute a titolo di penale e/o trattenuta dall'Assuntore è dedotto dalla liquidazione della rata trimestrale e segnalato alla Commissione di Verifica di Conformità per la decisione finale sulla conferma o meno della penale/trattenuta in sede di collaudo della fornitura

ARTICOLO 8

RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA

- 8.1** L'Assuntore non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in relazione ai pagamenti di cui all'art. 6, in dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al paragrafo successivo.
- 8.2** Qualora il pagamento degli importi previsti dall'art. 6 non avvenga entro i tempi indicati nello stesso, in ottemperanza alla Determinazione 7 luglio 2010 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture le parti determinano che si applica il saggio di cui all'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.

ARTICOLO 9

ONERI FISCALI

- 9.1** Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico all'Assuntore. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo alla ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
- 9.2** Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 17 ter Dpr 633/72, essendo l'A.S.I. tra i soggetti di cui all'art. 2 della L. 196/09. Per le attività territorialmente rilevanti in Kenya si applica la normativa fiscale ivi vigente e la relativa imposta locale.



ARTICOLO 10

FIDEJUSSIONI

- 10.1** A garanzia dell'esecuzione del contratto, l'Assuntore ha presentato una fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale di cui all' art. 5.1, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 rilasciata da.....valida dalalla scadenza del contratto.
- 10.2.** La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
- 10.3.** Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
- 10.4.** La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio



della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASI.

ARTICOLO 11

RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE

- 11.1 L'Assuntore esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità, a qualsiasi titolo, che possa derivare nei confronti dei terzi in ordine all'esecuzione del presente contratto.
- 11.2 L'Assuntore è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità del lavoro svolto dalle eventuali ditte subappaltatori.
- 11.3 L'Assuntore si dichiara completamente edotto di quanto risulta dai piani e dalle specifiche e si obbliga ad assumere la responsabilità della corretta riuscita del servizio ed in particolare della bontà dei materiali e delle lavorazioni. L'avvenuta approvazione da parte dell'ASI di disegni, specifiche o di qualsiasi altro documento prodotto dall'Assuntore non potrà giustificare omissioni o l'esistenza di particolari costruttivi e di assiemeaggio dimostratisi in seguito difettosi, incompleti o non conformi alle disposizioni contrattuali.
- 11.4 L'Assuntore non assume responsabilità per danni o lesioni subite dal personale dell'ASI o che agisce per conto dell'ASI, presso i propri impianti. L'ASI si impegna a fornire tutta la documentazione a tale scopo richiesta dall'Assuntore e le relative assicurazioni.
- 11.5 L'Assuntore si impegna ad osservare le disposizioni normative in ma-



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alm'.

teria di antimafia.

- 11.6** L'Assuntore è tenuto ad inserire, per quanto di competenza, le norme generali applicate dall'ASI ai subappaltatori, consulenti e fornitori nei contratti con i propri subappaltatori, consulenti e fornitori nonché a trasferire nei suddetti contratti tutti i principi e le condizioni del contratto con l'ASI ed in particolare prezzo, pianificazione, modifiche, modalità di pagamento, tracciabilità dei flussi ai sensi della legge 136/2010.
- 11.7** L'Assuntore si impegna a condurre le attività oggetto del presente contratto anche in accordo con la normativa locale vigente in Kenya. L'Assuntore è pertanto tenuto alla conoscenza ed al rispetto di tutte le normative e dovrà operare in accordo alle leggi, regolamenti, decreti e disposizioni locali.
- Oltre a quanto sopra menzionato saranno a carico dell'Assuntore anche gli obblighi ed oneri diversi indicati nel Capitolato tecnico.
- 11.8** L'Assuntore dovrà procedere all'assunzione della manodopera locale attualmente impegnata presso la base alle condizioni previste nei vigenti Accordi intergovernativi e secondo le modalità stabilite nel Documento "Relazione su Gestione Risorse Umane con Contratto Temporaneo di diritto keniano".
- 11.9** Considerato che il rapporto di lavoro tra l'Italia ed i dipendenti keniani, nell'ambito del Progetto San Marco e quindi presso il BSC, è vincolato al rispetto dell'Accordo Intergovernativo che, in termini generali, attribuisce in capo all'ASI quale Ente esecutore dell'Accordo una serie di obblighi e responsabilità sull'addestramento del personale locale, sull'informazione dei piani di assunzione del personale locale, il loro impiego e così via, l'Assuntore deve ottemperare tale obbligo "internazionale" di addestrare ed impiegare personale keniano imple-



Flu

mentando, rispettando e facendo rispettare da chiunque si trovi ad operare come datore di lavoro presso il BSC le regole di cui sopra, che devono essere contenute nei contratti individuali.

11.10 In particolare, l'Assuntore dovrà impegnarsi:

1. ad accettare, formalmente ed esplicitamente, con modalità operative che saranno stabilite, il Recognition Agreement, in quanto soggetto diverso dall'ASI che opera nell'ambito del Progetto San Marco, a titolo di affidatario dei servizi logistici, diventando datore di lavoro;
2. ad accettare tutte le condizioni giuridico - economiche previste dal Collective Bargaining Agreement (CBA) e dallo STAFF Manual vigenti (i cui rinnovi saranno periodicamente negoziati con la controparte sindacale);
3. ad assumere la responsabilità di tutto il personale locale che opera all'interno della base afferente l'oggetto del contratto (e cioè: n. 179 impiegati) al momento dell'aggiudicazione della gara, assicurandone la continuità e impegnandosi a non rescindere i suddetti contratti individuali per tutta la durata contrattuale, se non per i giustificati motivi previsti dalla legge e dal contratto stesso;
4. a rispettare ed a far rispettare le regole contenute nei citati documenti contrattuali tra l'ASI ed il Governo del Kenya (Recognition Agreement, CBA etc.), anche ad eventuali ditte terze che dovessero introdurre e/o utilizzare personale locale all'interno del Centro;
5. a farsi carico del rispetto di quanto prescritto dall'Occupational Health & Safety Act 2007, con riferimento alla formazione dei dipendenti, le visite mediche etc..



6. a tener conto dell'anzianità maturata dagli stessi dipendenti presso il BSC con gestione ASI, nel trattamento giuridico ed economico dei dipendenti locali e nel loro inquadramento, rispettando quanto stabilito dai contratti collettivi sugli scatti di anzianità, passaggi di livello e di ruolo etc.
7. ad assicurare, nel caso di necessità di nuovo personale, il rispetto di quanto stabilito dalle procedure interne per il reclutamento del personale locale al BSC (bandi interni, bandi esterni privilegiando i territori circostanti la base etc.) e di quanto stabilito dai contratti collettivi per l'inquadramento, trattamento salariale etc. - dando evidenza all'ASI delle procedure di reclutamento.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO, CONSULENTI E FORNITORI

12.1 SUBAPPALTO

Si applica l'art 105 del d.lgs. n. 50/2016.

- 12.2 L'Assuntore dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesi.
- 12.3 L'affidatario deposita i contratti di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in re-



lazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

12.4 In ogni caso restano in capo all'Assuntore le responsabilità e gli obblighi come sotto indicati, in particolare:

- a) L'Assuntore è responsabile, in solido con il subappaltatore, degli adempimenti di quest'ultimo sugli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- b) L'aggiudicatario e' responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui al primo periodo..
- c) L'Assuntore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- d) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- e) Rimane infatti, in ogni caso invariata, la responsabilità dell'Assuntore, il quale continua a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per



fatto proprio quanto per fatto dei subappaltatori e fornitori.

12.5 CONSULENTI

12.5.1 L'Assuntore potrà avvalersi, nell'ambito del prezzo contrattuale di consulenze specialistiche per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

L'Assuntore deve sottoporre all'approvazione del Responsabile del Procedimento dell'ASI il nominativo degli Enti e/o degli specialisti di cui intende avvalersi, la descrizione dell'oggetto della consulenza, nonché fornire i risultati delle consulenze al termine delle stesse.

Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione di tale richiesta il Responsabile del Procedimento dell'ASI esprimerà il proprio parere.

Il Responsabile del Procedimento si riserva il diritto di prendere visione per opportuna conoscenza dei contratti stipulati dal Assuntore con i Consulenti.

12.5.2 Qualora venissero coinvolti nelle attività contrattuali istituti universitari si applica, oltre a quanto stabilito dal comma precedente, l'articolo 66 del DPR n.382 del 11/7/80.

12.6 FORNITORI

Nell'ambito dell'utilizzo del prezzo contrattuale l'Assuntore deve sottoporre all'approvazione del Responsabile del Procedimento dell'ASI il nominativo dei fornitori di cui intende avvalersi e la descrizione dell'oggetto della fornitura.

Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta richiesta l'ASI emetterà il proprio parere.

ARTICOLO 13

DOCUMENTAZIONE



L'Assuntore si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la documentazione elencata nel Capitolato Tecnico, in particolare al paragrafo 8.14, nei tempi e secondo le modalità ivi indicati.

L'Assuntore si impegna a rendere disponibile all'ASI, presso gli impianti ove l'attività si svolge, la documentazione tecnica di lavoro, ed a fornire copia, su richiesta.

L'Assuntore è tenuto a conservare a proprie spese tale documentazione per un periodo quinquennale dall'accettazione del certificato di collaudo.

ARTICOLO 14

ORGANIZZAZIONE DELL'ASI

14.1 L'ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà di un Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale si interfacerà internamente con il Responsabile Unico del Procedimento, con gli uffici tecnici ed amministrativi dell'Agenzia e con quelli tecnici responsabili della gestione generale del BSC, con il ruolo di responsabile unico, dal punto di vista operativo, verso l'Assuntore.

14.2 Per la gestione delle attività presso il BSC l'ASI si avvale di un Responsabile in loco, denominato "BSC Manager" che, sotto la diretta responsabilità del Direttore dell'esecuzione del contratto, gestisce l'esecuzione di tutte le attività in Kenya inerenti il presente contratto.

14.3 L'ASI, nell'ambito del contratto, al fine di garantirne la correttezza dell'esecuzione, si avvarrà del Responsabile Unico del procedimento, il quale oltre ai compiti specificamente previsti dalle normative in vigore (Art. 31 D.Lgs. 50/2016) e nell'ambito delle proprie competenze, rappresenta l'unico referente anche nella fase di esecuzione delle attività, garantendo il monitoraggio del contratto. In particolare il Responsabile del



Procedimento "cura in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo", dispone il pagamento rilasciando apposito certificato di pagamento compilato sulla base dello stato di avanzamento lavori presentato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, commina le penali come da art. 7.

- 14.4** Il Responsabile Unico del Procedimento coordina anche i rapporti tra i Direttori dell'esecuzione del contratto di ambo le parti in caso di controversia.

ARTICOLO 15

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSUNTORE

- 15.1** Per lo svolgimento delle attività contrattuali, l'Assuntore si avvarrà di un unico interlocutore, il "Direttore dell'esecuzione del contratto Assuntore" per l'intera durata del Contratto a partire dalla data della Riunione Iniziale, che assume la funzione di "Coordinamento" delle attività e si farà carico della responsabilità dell'organizzazione nei riguardi dell'ASI individuando anche le esigenze di personale necessario per l'erogazione del servizio.
- 15.2** Il Direttore esecutore del Contratto Assuntore avrà sede in Italia e sarà la figura ufficialmente responsabile della gestione del Contratto presso l'Assuntore. Avrà la piena responsabilità gestionale e tecnica del Contratto. Garantirà il funzionamento dei meccanismi di coordinamento della struttura e costituirà l'interfaccia unica verso il Direttore dell'esecuzione del contratto ASI.
- 15.3** Per la gestione ed il coordinamento delle attività presso il BSC di Malindi l'Assuntore si avvarrà del "Responsabile del servizio Assuntore c/o BSC". Quest'ultimo è il Responsabile per l'Assuntore delle attività operative, ha come sede di lavoro il BSC e riporta per gli aspetti



contrattuali al suo Direttore dell'esecuzione del contratto in Italia.

Per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi relativi alla gestione del BSC e del personale in sito riporta al Responsabile del servizio ASI presso il BSC e prende da questo tutte le direttive operative e procedurali.

ARTICOLO 16

VERIFICA DI CONFORMITA'

- 16.1** L'ASI nominerà una Commissione di verifica di conformità, la cui regolamentazione, per quanto applicabile e non in contrasto con il disposto del D.Lgs.50/2016, è disciplinata con regolamento interno ASI; la Commissione si riunirà in occasione dell'evento finale e ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del contratto.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione di Verifica di Conformità si interfaccia con il Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI e con il Responsabile Unico del Procedimento.

ARTICOLO 17

GARANZIA

- 17.1** Nell'ambito delle attività del contratto relative alla conduzione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture, laddove l'Assuntore debba provvedere a riparazioni, sostituzioni o simili come previsto dal Capitolato tecnico, approvvigionandosi di materiali, componenti e parti di ricambio, garantisce che la fornitura sia conforme a quanto stabilito nel Capitolato tecnico al contratto e che l'oggetto della fornitura sia certificato ed omologato secondo necessità e non abbia difetti latenti sia per quanto riguarda i materiali che la fabbricazione e gli assemaggi.



L'Assuntore si impegna ad acquisire le garanzie da parte dei propri Fornitori e delle Case Costruttrici.

Al momento della conclusione del presente contratto, l'Assuntore si impegna a trasferire tutte le garanzie e/o contratti di manutenzione in corso.

- 17.2** Per la garanzia si applica inoltre quanto disposto agli artt. 1667-1670 c.c., anche in merito alle difformità e vizi della fornitura.

La garanzia cui l'Assuntore è tenuto per le difformità ed i vizi dell'opera si estingue dopo decorsi due anni dal giorno della consegna.

- 17.3** Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, sarà esteso un nuovo periodo di garanzia di uguale durata, decorrente dalla data della riconsegna delle parti riparate.

- 17.4** L'ASI darà notizia all'Assuntore, a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria, entro 30 gg. dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato nella fornitura relativa alle attività del contratto.

- 17.5** Restano salve le eventuali sanzioni amministrative o penali a carico del fornitore in caso di malafede o frode o occultamento dei difetti.

- 17.6** La garanzia non si estende ai danni che possono derivare alla fornitura, anche parziale, dopo la consegna della stessa all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilità del Contraente medesimo.

- 17.7** La garanzia non copre il risarcimento di danni a persone o cose che possono risultare dalla utilizzazione della fornitura oggetto del contratto dopo la consegna finale, sempreché essi non risultino dovuti a riscontrati difetti di cui al precedente punto 17.1.



- 17.8 Le riparazioni in garanzia sono, di regola, effettuate presso le sedi dell'Assuntore che terrà a proprio carico le spese relative alla riparazione ed al trasporto dei materiali da riparare.

ARTICOLO 18

PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI

- 18.1 L'Assuntore dovrà destinare all'esecuzione del contratto tutto il personale, gli impianti, le attrezzature, gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare l'oggetto contrattuale al meglio dello stato dell'arte.

Il personale dell'Assuntore impegnato in funzioni chiave dovrà essere accettato dall'ASI, previa valutazione del curriculum vitae e potrà essere sostituito, con personale di equivalente qualificazione, previo consenso dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato dissenso.

ARTICOLO 19

BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE

- 19.1 Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto andranno ad essa restituiti con la consegna della fornitura al termine dei lavori oggetto del contratto stesso, o in altro momento concordato tra l'ASI e l'Assuntore, tenuto conto delle esigenze del programma, e salvo che siano parti integrate nella fornitura dell'Assuntore.

L'Assuntore non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a disposizione, i beni messi a disposizione



dall'ASI.

L'Assuntore sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come precisato al comma precedente.

19.2 Le spese d'imballaggio e trasporto, installazione e disinstallazione, manutenzione di detti beni, saranno a carico dell'Assuntore.

19.3 In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, l'Assuntore sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni subito.

L'Assuntore non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.

ARTICOLO 20

MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA

20.1 In caso di regime di temporanea importazione l'ASI, su richiesta e con il supporto dell'Assuntore, si farà carico di richiedere ai Ministeri competenti la concessione di agevolazioni doganali. L'Assuntore si impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed unità integrate eventualmente necessarie per le attività del contratto.

Per l'esportazione, l'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni doganali su indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente, che si farà carico di tutte le eventuali analoghe esigenze dei subappaltatori.

ARTICOLO 21



CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

- 21.1** Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 21.2** Qualsiasi decisione o deliberazione concernente variazioni della ragione sociale, composizione sociale o azionaria, denominazione, sede legale e/o qualunque altra modificazione dello Statuto o Atto costitutivo dell'Impresa, deve essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni solari consecutivi, alla Stazione Appaltante e seguita eventualmente dall'invio di copia autenticata ai sensi di legge degli atti attestanti dette variazioni al momento della loro formalizzazione.

ARTICOLO 22

PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

- 22.1** E' fatto obbligo all'Assuntore di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto. L'Assuntore tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.
- Resta inteso che ASI, in quanto referente presso il governo del Kenya fornirà all'Assuntore tutto il supporto in loco per quanto sopra, relativamente ai rapporti con le autorità e gli Enti governativi coinvolti.

ARTICOLO 23



TRASPORTI ED ASSICURAZIONI

- 23.1** L'Assuntore effettuerà a suo rischio i trasporti in Italia ed all'estero di tutte le apparecchiature, unità integrate e di quant'altro previsto per l'esecuzione del contratto, come indicato nel Capitolato tecnico.
- Le relative spese di imballaggio e trasporto, assicurazione, manutenzione in via, etc. sono a carico dell'Assuntore.
- 23.2** L'Assuntore ha l'obbligo di assicurare tutti i beni oggetto della fornitura di cui al Capitolato tecnico contro i rischi di furto, incendio, perdita e distruzione fino al momento indicato in contratto.
- L'Assuntore sarà tenuto a rinnovare in tempo utile le polizze di assicurazione che scadono, restando, in caso contrario, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare all'ASI per mancato rinnovo dell'assicurazione.
- 23.3** Le disposizioni contenute nel precedente comma 23.2 si applicano anche ai beni posti a disposizione dall'ASI ed affidati all'Assuntore ai sensi dell'art. 19.

ARTICOLO 24

COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

- 24.1** Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.
- 24.2** Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:

per l'ASI:

Agenzia Spaziale Italiana - via del Politecnico snc -

asi@asi.postacert.it

all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento e del Diretto-



re dell'esecuzione del contratto;

per l'Assuntore

.....

Vian.....

.....

Pec/mail:

all'attenzione del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

ARTICOLO 25

RECESSO UNILATERALE DELL'ASI

- 25.1** L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione all'Assuntore via PEC.
- Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare all'Assuntore, quest'ultimo, alla ricezione della comunicazione via pec, e su istruzioni dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione delle attività.
- Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI e l'Assuntore.
- 25.2** A condizione che l'Assuntore si sia uniformato alle istruzioni di cui al comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.
- 25.3** In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà l'Assuntore di tutte le spese e gli impegni che l'Assuntore medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta della risoluzione del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che terrà conto della



parte del contratto già eseguita e valuterà, attraverso accertamento congiunto del Direttore dell'esecuzione del contratto e della Commissione di Collaudo, la congruità della documentazione presentata dall'Assuntore. L'ASI, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà l'Assuntore per il tramite del Responsabile del Procedimento.

- 25.4 L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, più le somme già pagate a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale.

ARTICOLO 26

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 26.1 L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni dell'Assuntore, di risolvere il contratto nei seguenti casi:
- a) inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
 - b) trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ASI;
 - c) sopravvenuta inadeguatezza dell'Assuntore ad eseguire il contratto;
 - d) violazione della normativa Antimafia;
 - e) per eventuali modifiche intergovernative che modifichino, rispetto alla attuali condizioni, la gestione della Base Spaziale o, comunque, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative (sia italiane che keniane) non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte .
 - f) Nel caso che l'Assuntore non si presenti nel giorno stabilito per l'inizio del servizio del presente contratto, oltre il termine perentorio concessogli, l'ASI avrà il diritto di risolvere il contratto, fatto



salvo il risarcimento del danno.

g) Per quanto disposto all'art. 7 PENALI, qualora l'importo della penale applicata raggiunga il valore massimo del 10% dell'importo contrattuale a corpo, raggiunto il quale l'ASI potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto.

26.2 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento dei lavori afferenti l'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell'Assuntore, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del prezzo già pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione dei lavori in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico dell'Assuntore medesimo.

ARTICOLO 27

CAUSA DI FORZA MAGGIORE

27.1 L'Assuntore dovrà comunicare per iscritto all'ASI, immediatamente e comunque entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore (secondo le definizioni di cui all'art. 1218 C.C.), da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte dell'Assuntore e che non implichi colpa o negligenza da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.



La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia dell'Assuntore ai conseguenti benefici.

- 27.2** In base alla citata comunicazione, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà nota al Responsabile Unico del Procedimento che dopo la valutazione della Commissione di Verifica di Conformità., accetterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento all'Assuntore entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento.

Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle stesse sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.

In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare all'Assuntore gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.

In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause soprammenzionate, l'ASI e l'Assuntore concorderanno le misure necessarie.

L'Assuntore, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

ARTICOLO 28

REGIME DI SEGRETEZZA

- 28.1** L'Assuntore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente indispensabili all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative agli immobili, gli impianti e le infrastrutture nonché a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, etc. che vengono messi a sua disposizione dall'ASI o di cui l'Assuntore venisse comunque a conoscenza in oc-



casione dell'esecuzione del contratto.

L'Assuntore si impegna inoltre a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente indispensabili all'esecuzione del contratto, le informazioni tecnico/scientifiche relative alle attività operative (supporto a campagne di lancio, telemetria e controllo ecc) condotte presso il BSC da ASI, per attività proprie o per conto di altre Agenzie e partner scientifici.

L'obbligo di segretezza sarà per l'Assuntore vincolante per tutta la durata del contratto e per tutto il tempo successivo alla sua conclusione, fino a quando le informazioni delle quali l'Assuntore è venuta a conoscenza divengano di dominio pubblico ad opera dell'ASI.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Assuntore sarà tenuta a risarcire all'ASI tutti i danni che a questa dovessero derivare.

L'Assuntore resta, inoltre, responsabile nei confronti dell'ASI per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e di eventuali subappaltatori e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

ARTICOLO 29

ASSICURAZIONI SOCIALI

- 29.1** L'Assuntore si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori, tenendo conto che per quanto concerne la tutela dei lavoratori keniani è obbligatorio procedere alla stipula delle relative assicurazioni esclusivamente con compagnie assicurative riconosciute dal governo keniano.

ARTICOLO 30



SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

- 30.1** L'ASI si riserva la facoltà di sospendere a tempo determinato in qualsiasi momento le attività oggetto del contratto. In tale caso l'ASI è tenuta a darne comunicazione all'Assuntore via PEC.

I termini della sospensione decorrono dal 10° giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione, fatto salvo che le ragioni che determinano la sospensione derivino da severe ragioni di sicurezza, caso in cui la sospensione avrà efficacia immediata.

- 30.2** La sospensione determina lo spostamento della scadenza contrattuale di cui all'art. 3, ed eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della sospensione, che saranno prorogate di un numero di giorni da convenirsi tra l'ASI e l'Assuntore.

Salvo il caso in cui la sospensione sia stata determinata da causa di forza maggiore o da fatto dell'Assuntore, l'ASI sarà tenuta a rimborsare gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto della sospensione intervenuta, sulla base della documentazione giustificativa presentata dall'Assuntore e nella misura ritenuta congrua dal Responsabile Unico del Procedimento dopo aver preso atto del parere della Commissione di Verifica di Conformità e di quello del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento, prima di formalizzare le proprie determinazioni, è tenuto a informare l'Assuntore.

ARTICOLO 31

OBBLIGHI DELL'ASSUNTORE

- 31.1** L'Assuntore deve procedere all'assunzione e gestione "on behalf of



ASI" del personale, come dettagliatamente individuato nella "Relazione su Gestione Risorse Umane con Contratto Temporaneo di diritto keniano", allegata al Capitolato Tecnico.

- 31.2** L'Assuntore, durante l'ultimo mese di esecuzione del presente contratto, si impegna ad affiancare il successivo Assuntore, al fine del passaggio delle consegne.

ARTICOLO 32

NORMATIVA

- 32.1** L'attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra riportate, dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs.n. 50/16 e s.m.i.) e dalla normativa vigente e applicabile
- 32.2** Il contratto verrà risolto, senza che l'Assuntore possa vantare alcun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Roma,

L'Assuntore

L'Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale

Anna Sirica

Il Contraente dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare della condizione di cui agli artt. 7 (Penali); 11 (Responsabilità dell'Assuntore); 17 (Garanzia); 23 (Trasporti e assicurazioni); 25 (Recesso unilaterale dell'ASI); 30 (Sospensione delle attività) sopra riportate, le cui clausole, rilette e approvate, si intendono accettate a ogni



conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

L'Assuntore

L'Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale

Anna Sirica



AS

10/1